

Codice A1502A

D.D. 15 novembre 2017, n. 1137

**Mobilita' in deroga - Gestione 2016 - D.I. n. 83473/2014 e DLgs 185/2016, art.2, co. 1, lettera f), punto 1) - Accordi regionali del 5 e 19/12/2016 e del 28/3/2017 - Autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS della domanda inserita nell'Elenco n. 32-2016.**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione, Inps e parti sociali in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i criteri definiti con il Decreto Interministeriale n. 83473/2014 per quanto attiene i trattamenti di CIG in deroga, rimandando la definizione delle modalità gestionali della mobilità in deroga a un successivo atto, poiché in questo caso l’applicazione dei nuovi criteri era ancora oggetto di discussione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e province autonome.
- la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014, recante “*Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ...*”, mirante a puntualizzare gli elementi interpretativi oggetto di dibattito con il Coordinamento delle Regioni, in cui si precisa che “... *non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpI o Mini ASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti*”, rendendo di fatto non accoglibili le nuove domande di mobilità in deroga, che sono praticamente tutte presentate al termine della fruizione di un precedente ammortizzatore sociale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento.
- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, recante “Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 - Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”, che recepisce e sistematizza sul piano operativo le nuove disposizioni gestionali;

- l'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto dell'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sopra citato e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga con decorrenza successiva al 3 agosto 2014, fino al 31 dicembre 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna alle Regioni e alle Province Autonome 500 milioni per la gestione 2015 degli ammortizzatori in deroga, di cui Euro 37.477.687 alla Regione Piemonte;
- l'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183") in cui si precisa che *"per l'anno 2015 le Regioni ... possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione e mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite ..."* e si precisa che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
- l'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, poi modificato con l'intesa del 10 dicembre 2015, con cui si definiscono le modalità di gestione del 5% delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973/2015, successivamente individuate con il Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, e pari ad Euro 1.873.884,35, prevedendo, nel caso della mobilità in deroga, di concedere l'indennità a chi possiede, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - un'età non inferiore a 50 anni compiuti;
  - la fruizione di una precedente indennità ASpI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015;
  - la condizione di disoccupato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza, stabilendo che la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione della fruizione di ASpI o NASpI, termine che decorre dal 24 settembre se tale data cade fra il 15 agosto e il 23 settembre;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'Addendum sopra citato e ha demandato alla Direzione Regionale Coesione Sociale la gestione delle domande di mobilità e di CIG in deroga rientranti entro le linee operative stabilite da tale documento;
- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro, limitando le concessioni di mobilità in deroga a un massimo di quattro mesi e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi in deroga agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale. n. 83473/2014;
- l'Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l'annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, stabilendo, per quanto riguarda la mobilità in deroga, la possibilità di concedere delle proroghe della durata massima di quattro mesi alle domande autorizzate ai sensi dell'Addendum del 14 ottobre 2015 sopra citato e la cui fruizione si è chiusa il 31 dicembre 2015, su richiesta presentata entro 60 giorni da quest'ultima data o dalla data del provvedimento regionale di concessione della mobilità in deroga, se successivo, come stabilito dall'art. 3, comma 3 del Decreto

- Interministeriale n. 83473/2014 prima citato, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;
- la Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, con cui si forniscono varie precisazioni sulle modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga nell’annualità 2016;
  - la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l’annualità 2016, integrando le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107/2015 e definendo i codici di monitoraggio e di intervento che dovranno applicare le sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell’indennità di mobilità in deroga;
  - il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanZIA 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell’applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554;
  - l’Addendum all’Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga a cui si applicano criteri analoghi a quelli previsti per il 2015, vale a dire:
    - un’età non inferiore a 50 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
    - la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito conclusa nel 2016;
    - la condizione di disoccupato alla data di inizio del periodo indennizzato;
    - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell’azienda di provenienza, ampliando però la platea di destinatari anche a soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria o dalla disoccupazione speciale edile e limitando l’erogazione dell’indennità ad un massimo di tre mensilità;
  - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, con cui si prende atto dell’Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e del successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di mobilità in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
  - Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2016, dove si modificano varie disposizioni contenute nei Decreti Legislativi compresi nell’ambito del cosiddetto Jobs Act e, in particolare, si introduce all’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 1) una integrazione all’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (comma 6-bis) con cui si aumenta la somma disponibile alle Regioni per interventi sugli ammortizzatori in deroga al di fuori dei criteri presenti agli art. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, portando dal 5% al 50% la percentuale di riserva per tali attività, calcolata anche tenendo conto dei residui derivanti dalle gestioni delle annualità precedenti, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte della Regione;
  - l’intesa fra la Regione e le parti sociali del 24 ottobre 2016, con cui, in considerazione della maggiore disponibilità finanziaria conseguente alle disposizioni sopra citate, si porta da tre a quattro mensilità il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga nel 2016, cioè al massimo consentito dalla normativa (art. 1, comma 304 della Legge di Stabilità 2016 sopra citata), modificando solo per questo aspetto l’Addendum del 27 aprile 2016;
  - la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 185/2016, precisando al punto e) che “... le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016”;

- l’Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 5 dicembre 2016, con cui, data l’urgenza di dare immediata operatività agli interventi programmati che devono essere avviati entro l’anno in corso, si definiscono in linea di massima le modalità di utilizzo della quota del 50%, considerato che l’INPS non ha ancora provveduto a quantificarla, decidendo di utilizzare almeno l’80% delle risorse “in deroga” per il finanziamento di interventi sugli ammortizzatori sociali, rimandando ad un accordo successivo la destinazione del restante 20%, e di rimuovere ogni limite di età per concessione della mobilità in deroga, riaprendo retroattivamente i termini di presentazione delle domande, con scadenza ultimativa al 3 febbraio 2017, per tutti coloro che hanno terminato una precedente prestazione tra il 31 dicembre 2015 e il 5 dicembre 2016, e confermando la scadenza di 60 giorni dopo la conclusione dell’ammortizzatore ordinario per chi ne completa la fruizione tra il 6 e il 30 dicembre 2016, modificando quindi le modalità gestionali dell’intervento, aspetti di cui si dà notizia sulla pagina della mobilità in deroga del sito regionale nel Comunicato del 5 dicembre 2016;
- la Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, che definisce le regole gestionali degli interventi afferenti alla riserva del 50% sugli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga, specificando i numeri di decreto convenzionali da associare ai provvedimenti autorizzativi;
- l’accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016, oggetto del Comunicato pubblicato sul sito regionale il 22 dicembre, con cui, basandosi sulla somma di 19 milioni, si decide di destinare il 20% di tale importo, pari a 3.800.000 Euro, all’attivazione di cantieri di lavoro rivolti a disoccupati, e di riservare il restante 80%, quantificato a tale data in 15.200.000 Euro, al finanziamento degli interventi di CIG e mobilità in deroga delineati nell’accordo del 5 dicembre 2016, precisando, nel caso della mobilità, che è possibile accogliere anche le domande presentate da lavoratori licenziati da datori non imprenditori, compresi i lavoratori domestici, in deroga alle disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, che prevede che alla mobilità in deroga possano accedere solo soggetti provenienti da imprese propriamente dette;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 con cui si approva per presa d’atto gli accordi regionali del 24 ottobre e del 5 e 19 dicembre 2016 sopra citati e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire gli interventi individuati;
- il Decreto Interministeriale n. 1600107 del 22 dicembre 2016, con cui si assegnano alle Regioni e alle Province Autonome ulteriori 65 milioni di Euro per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui 5.115.704 Euro alla Regione Piemonte, suddivisi a metà tra fondi ordinari e fondi non vincolati ai criteri standard, sulla base delle modalità di calcolo definite dall’INPS;
- la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla richiesta di chiarimento sulla possibilità per i lavoratori domestici di accedere alla mobilità in deroga, trasmessa dalla Regione a seguito delle perplessità di carattere sia gestionale che normativo avanzate dalla Direzione Regionale INPS, con cui la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha ritenuto di non ammettere i soggetti licenziati da famiglie a questo ammortizzatore sociale, esclusione che è stata resa nota sul sito regionale con il Comunicato del 16 gennaio 2017;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 31 gennaio 2017, con cui si precisa che le Regioni non possono concedere la mobilità in deroga al termine della fruizione dell’ASpI o della NASpI, e la precisazione ministeriale successiva, in risposta ad un quesito regionale sulle modalità di gestione delle domande di lavoratori provenienti dalla disoccupazione speciale edile, con cui si assimila questa prestazione all’ASpI e alla NASpI, ritenendo anche in questo caso non concedibile l’indennità in deroga, per cui si sono inclusi nei provvedimenti adottati dal mese di febbraio esclusivamente lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria;
- l’Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017, in cui, considerata la maggiore disponibilità di risorse per la gestione del 50% rispetto a quelle a suo tempo stimate,

sia per i fondi stanziati a fine 2016 con il D.I. n. 1600107 prima citato, sia per le economie realizzate sulle domande di mobilità in deroga autorizzate, si decide di portare da 4 a 6 mesi il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga per chi ha concluso una prestazione di mobilità ordinaria, di intervenire a salvaguardia delle domande di NASpI e ASpI bloccate a seguito della Circolare Ministeriale n. 2/2017, e di aumentare la dotazione finanziaria per le programmazione dei cantieri di lavoro previsti nell'accordo del 19 dicembre 2016;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-4830 del 28 marzo 2017, in cui l'esecutivo regionale recepisce l'Accordo sottoscritto in pari data, e demanda alla Direzione Coesione Sociale la gestione degli interventi ivi previsti;
- il Comunicato regionale del 4 aprile 2017, pubblicato sulla pagina del sito regionale dedicata alla mobilità in deroga, in cui si dà notizia dell'accordo del 28 marzo e si precisa che le domande di mobilità in deroga presentate da ex titolari di mobilità ordinaria pervenute dalle sedi territoriali INPS con istruttoria positiva dopo tale data, saranno autorizzate per un periodo di sei mesi, e non di quattro, come in precedenza, alla luce delle decisioni assunte nella nuova intesa;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e s.m.i., e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

## **CONSIDERATO**

- che con la pubblicazione della Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 sopra citata il Ministero ha chiarito al punto e) che le concessioni relative a domande rientranti nella riserva del 50%, come quelle di mobilità in deroga nella nostra regione, possono proseguire nel 2017, ad esaurimento del periodo indennizzabile;
- che le agenzie territoriali INPS hanno istruito le domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto dei termini di presentazione, e hanno comunicato alla Regione i dati identificativi delle istanze ai fini della reiezione o della concessione dell'indennità di mobilità in deroga;
- che nell'accordo regionale del 28 marzo 2017 si è deciso, come sopra specificato, di portare da quattro a sei mesi la durata dell'indennità di mobilità in deroga concedibile nel 2016 per i soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria, e che nel successivo Comunicato del 4 aprile 2017, pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte, si è precisato che ulteriori provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento della mobilità in deroga sarebbero stati riferiti ad un periodo di copertura di sei mesi;
- che la domanda inserita nell'elenco allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, è stata segnalata in origine dalla sede INPS competente come da respingere per un'erronea interpretazione dei requisiti richiesti ed è stata recuperata a seguito di verifica da parte degli uffici regionali, sentita l'INPS, e riguarda una lavoratrice proveniente dalla mobilità ordinaria, in osservanza della Circolare Ministeriale n. 2/2017 e dei successivi chiarimenti, secondo quanto sopra specificato;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata dagli stanziamenti approvati con i Decreti Interministeriali n. 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016, sopra citati, integrati dai residui della gestione 2015, attingendo alla riserva del 50% per interventi in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016, sulla base delle modalità di suddivisione dei fondi stabilite

dall'INPS d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati acquisiti, liquidando le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione della fruizione della precedente prestazione di sostegno al reddito per un massimo di sei mesi, applicando la sospensione del pagamento in caso di rientro al lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato part-time o interrompendo prematuramente la liquidazione dell'indennità nel caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato o di messa in pensionamento, secondo le modalità di gestione della mobilità ordinaria, e organizzando, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate alla Regione Piemonte;
- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca del provvedimento di concessione alla domanda di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle verifiche interne o dell'INPS, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 e n. 2-4830 del 28 marzo 2017 sopra citate, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge, si ritiene di concedere l'indennità di mobilità in deroga, autorizzando l'INPS a liquidare tale prestazione, alla titolare della domanda che rispetta i requisiti richiesti dagli Accordi Regionali del 5 e 19 dicembre 2016, riportata nell'Elenco n. 32-2016, individuato come Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di concedere l'indennità di mobilità in deroga, autorizzando le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento di tale prestazione, alla titolare della domanda riportata nell'Elenco n. 32-2016, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, con decorrenza dell'indennità nell'anno 2016 rientrante nella riserva del 50% prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, nel rispetto dei requisiti richiesti dagli Accordi regionali del 5 e 19 dicembre 2016, e relativa ad una lavoratrice proveniente dalla mobilità ordinaria, come disposto dalla Circolare ministeriale n. 2 del 31 gennaio 2017, secondo quanto in premessa specificato;
- di disporre che il pagamento per tale domanda decorra dal giorno successivo a quello di fine della fruizione della mobilità ordinaria per un massimo di sei mesi, secondo quanto deciso nell'Accordo regionale del 28 marzo 2017, recepito dalla Giunta Regionale in pari data con Deliberazione n. 2-4830, con le eventuali sospensioni o interruzioni del pagamento applicate secondo i criteri in uso per la mobilità ordinaria, e che prosegua eventualmente anche nell'anno 2017 a completamento del periodo indennizzabile, secondo quanto disposto al punto e) della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 4 novembre 2016 citata in premessa, attingendo alle risorse stanziare con i Decreti Interministeriali n. 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016, integrate dai residui delle gestioni precedenti, nella misura massima del 50%, sulla base delle modalità di suddivisione dei fondi stabilite dall'INPS d'intesa con il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- di prevedere l'adozione di eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alla domanda di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione alle eventuali verifiche interne o dell'INPS, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016, n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 e n. 2-4830 del 28 marzo 2017 citate in premessa, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze con le modalità previste dalla Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, sia il monitoraggio delle risorse assegnate alla Regione Piemonte nel 2016 a finanziamento degli interventi in deroga ai criteri stabiliti agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di affidare agli uffici competenti del Settore Politiche del Lavoro la gestione dei flussi informativi con l'INPS e il raccordo con l'Istituto a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione, che non comporta oneri per il bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Felice Alessio SARCINELLI